

TI_GERICHTE 52.2013.163 vom 5. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2013.163

FR: TI_GERICHTE 52.2013.163 du 5 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 52.2013.163 del 5 dicembre 2014

Regeste

Impianto per la telefonia mobile

Erwägungen

E. 1

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181)], è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, integrati dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio del demanio e dalle osservazioni delle parti di cui si è detto in narrativa (art. 18 cpv. 1 LPamm). La situazione dei luoghi emerge chiaramente dai piani ed è sufficientemente nota a questo Tribunale. Le prove sollecitate dagli insorgenti (sopralluogo, perizia sulla distanza dal bosco e dalla strada e sui valori ORNI) non sono atte ad apportare alla Corte la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Per queste stesse ragioni è immune da critiche la decisione del Governo di non assumere le prove (analoghe) richieste (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1). 2. Preliminarmente, vista la sua natura dirimente, va disattesa la censura concernente la violazione del diritto di essere sentiti. Nella misura in cui gli insorgenti ravvisano la censurata lesione nel fatto che il Governo, dopo aver averli informati che gli incarti comunale e cantonale relativi alla domanda in esame erano andati persi, non avrebbe comunicato loro più nulla, malgrado lo scritto con cui chiedevano di consultare l'incarto, occorre constatare che la richiesta di visionare gli atti formulata dai ricorrenti il 13 dicembre 2011, riguardava, semmai, l'incarto ricostruito. Posto che quest'ultimo non ha necessitato di ricostruzione, essendo stato ritrovato, è a giusta ragione che il Governo ha ritenuto che alla richiesta non dovesse più essere dato particolare esito. Va poi osservato che i ricorrenti hanno potuto esprimersi regolarmente nel contesto della procedura. In particolare, hanno potuto opporsi alla domanda ed impugnare la licenza edilizia, di cui hanno perfettamente recepito la portata, riproponendo e presentando, sia davanti all'Esecutivo cantonale che in questa sede, tutte le opportune contestazioni. Non è dunque ravvisabile alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti. Dal canto suo, il Governo ha preso posizione sulle censure sollevate, motivando partitamente la loro reiezione. Se il suo giudizio regga, non attiene al diritto di essere sentito, ma è questione di merito. Quanto al sopralluogo, il rimprovero mosso al Consiglio di Stato scaturisce da una lettura affrettata del giudizio impugnato. La verifica in loco è stata in effetti esperita dall'UBC nel contesto del rilascio del suo parere, come emerge peraltro dall'avviso cantonale 13 agosto 2009 (pag. 5). Se il giudizio espresso dall'autorità dipartimentale, avallato dal Governo, possa essere seguito, è questione che verrà affrontata in appresso. 3. Conformità di zona I ricorrenti contestano la conformità della controversa antenna con la funzione che l'art. 55 NAPR assegna alla zona di situazione. Sennonché, a questo riguardo,

questo Tribunale si è già espresso nella precedente sentenza del 25 febbraio 2009, che il giudizio impugnato richiama esplicitamente. In quel giudizio, questa Corte ha avuto modo di affermare che l'impianto in discussione, in quanto posto al servizio sia degli utenti della ferrovia, sia degli abitanti della limitrofa zona residenziale, è conforme alla funzione assegnata all'area ferroviaria dall'art. 55 NAPR, a quel momento ancora in via di approvazione, dato che, riservando il comparto agli edifici ed agli impianti inerenti l'attività della ferrovia, tale norma intende soltanto escludere le opere estranee in quanto prive di qualsiasi connessione con l'esercizio ferroviario. Opere, queste, fra le quali non rientrano le infrastrutture (tecniche) di servizio, quali devono appunto essere considerate, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte e dei tribunali di altri cantoni (cfr. URP 2001, 163 consid. 5; BVR 2002, 409 seg., consid. 4; ZGGVP 2000, 230), le antenne per la telefonia mobile. In effetti, non esistendo zone riservate a questo specifico genere d'impianti, una diversa conclusione, che accreditasse la tesi dei ricorrenti, porterebbe inevitabilmente ad escluderli da qualsiasi altra zona, siccome non direttamente connessi alla funzione assegnata, in quanto non destinati all'abitazione, al commercio, all'industria, al turismo o ad insediamenti d'interesse pubblico (cfr. BVR 2002, 409 consid. 4). La validità di queste considerazioni non è seriamente messa in dubbio dai ricorrenti, che si limitano essenzialmente a presentare il loro contrario punto di vista. Meritano dunque di essere riconfermate. Posto che l'impianto va considerato conforme alla zona di situazione, viene a cadere anche l'argomento sollevato sussidiariamente dagli insorgenti con riferimento all'art. 24 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700). Norma, quest'ultima, inapplicabile al caso di specie, dato che il sedime in questione va appunto considerato come parte integrante del comparto edificabile, siccome costruibile [ivi incluse le cosiddette costruzioni accessorie non destinate totalmente o prevalentemente all'esercizio ferroviario; cfr. art. 18 m della legge federale sull'esercizio delle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr; RS 742.101)] e concretamente già edificato per l'uso ferroviario, nonché rientrante nella zona vastamente edificata di Minusio (cfr. STF 1A.140/ 2003 del 18 marzo 2004 consid. 2.5, pubblicata in: ZBl 107/2006, pag. 193 segg.; STA 52.2006.406 del 3 gennaio 2008 consid. 3; BVR 2007 pag. 354). In tal senso, contrariamente a quanto assumono gli insorgenti, l'intervento progettato non necessita dunque di un' autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 LPT.

E. 4

Protezione dei beni culturali Nell'ambito del precedente giudizio del 25 febbraio 2009, questa Corte, constatato come il controverso impianto verrebbe a trovarsi nel perimetro di rispetto nel frattempo istituito (cfr. art. 27 NAPR) della chiesa di _____, dichiarata bene culturale d'interesse cantonale (art. 25 lett. a cpv. 1 n. 2 NAPR), e della vicina omonima villa (art. 25 lett. b cpv. 3 n. 3 NAPR), dichiarata a sua volta bene culturale d'interesse comunale, ha ritenuto necessario raccogliere il parere dell'UBC (cfr. art. 27 cpv. 3 NAPR). Quest'ultimo, esperito un sopralluogo di verifica e sentito il parere della CBC, ha confermato l'avviso precedentemente espresso, ritenendo che l'impianto in contestazione, per le sue caratteristiche, non comprometta o modifichi l'integrità ed il valore dei beni protetti. Il parere dell'autorità dipartimentale è stato condiviso dal Governo, il quale, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'impianto e del fatto che l'antenna verrebbe montata su un traliccio già esistente della rete di alimentazione della ferrovia, aumentandone l'altezza in modo trascurabile, ha reputato che non fosse suscettibile di pregiudicare l'integrità ed il valore dei beni protetti, rispettivamente di ostacolarne la vista o di deturparli. La tesi merita tutela. Come accennato sopra, il luogo prescelto si colloca all'interno dell'area ferroviaria,

contrassegnata dalla presenza di un'importante infrastruttura. Rispetto a i tralicci esistenti per l'erogazione della corrente elettrica, l'ingombro aggiuntivo (2.00 m) rappresentato dalla progettata antenna appare invero di scarso rilievo e l'impatto esercitato sui beni tutelati più che modesto. Dal canto loro, con la variante approvata, i cassoni (armadi) per le apparecchiature tecniche sono stati interrati, proprio per ulteriormente attenuare l'impatto visivo del nuovo impianto sul comparto. Il loro ingombro viene dunque totalmente meno. Contrariamente a quanto sostenuto dagli insorgenti, la conclusione alla quale l'autorità inferiore è pervenuta appare dunque del tutto sostenibile. Scaturisce da un esercizio corretto della latitudine di giudizio che l'art. 22 della legge sulla protezione dei beni culturali del 23 maggio 1997 (LBC; RL 9.3.2.1) le riserva in ordine all'ammissibilità degli interventi. Non è messa in dubbio dall'art. 16 NAPR, norma abrogata dal Consiglio di Stato in sede di approvazione della revisione del piano regolatore (cfr. risoluzione n. 3687 del

E. 4.2

con rinvii; 133 II 321 consid. 4.3.4; STA 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3). In tal senso, i comuni possono per esempio adottare norme che escludono le antenne di telefonia mobile da determinate aree soggette a particolare protezione (pianificazione negativa). Anche l'applicazione della clausola generale di estetica non è esclusa. Ipotizzabili sono inoltre pianificazioni positive che assegnino questi impianti a determinati comparti. Di regola, queste regolamentazioni non devono tuttavia limitarsi a valutazioni riferite a singole parti di territorio, ma devono essere elaborate in un contesto più ampio, che tenga conto di una visione globale di tutti i problemi rilevanti (cfr. DTF 138 II 173 consid. 6; 133 II 353 cons. 4.2.; 133 II 321, consid. 4.3.4; 133 II 64 consid. 6.4; STA 52.2009.182 del 9 marzo 2010 consid. 3.3). 7.3. Nel caso concreto, la resistente prevede di installare il controverso impianto su un traliccio già esistente della rete di alimentazione della ferrovia, alto m 10.00, applicando sulla sommità di quest'ultimo un supporto metallico alto 2.00 m, al quale verrebbero agganciate tre antenne. Contrariamente a quanto pretendono gli insorgenti, dal profilo dell'altezza, l'intervento non presta il fianco a critiche. Intanto, il manufatto raggiunge l'altezza complessiva di 12.00 m e non di 13.00 m come a torto assumono i ricorrenti (cfr. piano Vista "A"). Tale altezza non è in contrasto con alcun limite. Difatti, le NAPR di Minusio non contengono alcuna restrizione, in particolare d'altezza, per le antenne di telefonia mobile. Neppure l'art. 55 NAPR, relativo all'area ferroviaria, prevede un limite d'altezza. Inapplicabili sono d'altronde le prescrizioni sull'altezza massima delle costruzioni della zona R2 limitrofa (art. 33 NAPR), che gli insorgenti richiamano per sopperire all'assenza di qualsiasi restrizione in tal senso a carico dell'area ferroviaria ed alle quali l'impianto in contestazione sfuggirebbe comunque per le sue caratteristiche intrinseche. L'impianto in esame non si pone nemmeno in contrasto con il limite d'altezza (m 2.50) fissato per i corpi tecnici dall'art. 12 cpv. 2 NAPR, norma di per sé insuscettibile di ostare a sviluppi verticali maggiori giustificati da motivi tecnici-funzionali. Non trattandosi di un edificio, ossia di una costruzione che serve a riparare persone e cose dalle intemperie, ma di un impianto destinato alla trasmissione di segnali della telefonia mobile, l'installazione controversa potrebbe tutt'al più soggiacere, per analogia, a limiti d'altezza validi per gli edifici qualora il suo ingombro, tenuto conto delle finalità perseguite da questo parametro edilizio, fosse assimilabile a quello di un edificio. Sennonché, in concreto, è da escludere che l'installazione in oggetto possa essere assimilata ad un edificio in considerazione dell'impatto che determina sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio. In effetti, né l'aumento dell'altezza del traliccio da 10.00 a 12.00 m, né il maggiore ingombro rappresentato dalle antenne rispetto al diametro del palo sulla cui sommità queste ultime

sono applicate, sono tali da arrecare un qualsivoglia pregiudizio ai fondi vicini dal profilo dell'aerazione e dell'insolazione naturali, rispettivamente da pregiudicare il quadro del paesaggio indirettamente tutelato dalle limitazioni dell'altezza massima degli edifici. Sotto quest'ultimo aspetto, occorre segnatamente considerare che le dimensioni dell'impianto in discussione sono invero assai modeste e non modificano sensibilmente la situazione esistente. Neppure i ricorrenti, del resto, pretendono il contrario.

8. Radiazioni non ionizzanti (RNI) 8.1. L'ORNI ha per scopo la protezione dell'uomo dalle RNI dannose e moleste (art. 1 ORNI). L'ordinanza regola in particolare la limitazione delle emissioni provenienti da campi elettrici e magnetici con frequenze (radiazioni) da 0 Hz a 300 GHz prodotte durante l'esercizio di impianti fissi (art. 2 cpv. 1 lett. a), esclusi quindi i telefoni cellulari (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. d ORNI). Al riguardo essa prevede, all'art. 4, una limitazione preventiva delle emissioni e, all'art. 5, una loro limitazione completa più severa quando sia accertato o probabile che uno o più valori limite di immissione siano superati. Gli art. 13 segg. disciplinano la validità dei valori limite d'immissione, il rilevamento nonché la valutazione delle immissioni. Le limitazioni preventive delle emissioni sono dettagliatamente precisate nell'allegato 1 dell'ordinanza, i valori limite d'immissione nell'allegato 2. Secondo l'art. 1 cpv. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01), a scopo di prevenzione, gli effetti che potrebbero divenire dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente. L'art. 11 LPAmb stabilisce a sua volta che gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni siano limitati alla fonte (cpv. 1) e che, indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, vengano limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche (cpv. 2). Nell'ambito delle RNI gli impianti devono essere costruiti e fatti funzionare in modo da rispettare le limitazioni preventive delle emissioni definite nell'allegato 1 (art. 4 cpv. 1 ORNI). Per gli impianti di trasmissione per la telefonia mobile e per i collegamenti telefonici senza fili (cfr. in particolare, n. 61), l'allegato 1 prevede, al n. 65, che nei luoghi a utilizzazione sensibile (LAUS) i nuovi e vecchi impianti nello stato di esercizio determinante debbano rispettare il valore limite dell'impianto. Secondo il n. 64 dell'allegato 1, questo valore è di 4.0 V/m per gli impianti che trasmettono sulla frequenza di 900 MHz (lett. a), di 6.0 V/m per quelli che trasmettono - come quello in oggetto - nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz o superiore (lett. b), e di 5,0 V/m per impianti che trasmettono in entrambi gli intervalli di frequenza degli impianti di cui alle lett. a e b (lett. c). Il valore limite d'immissione stabilito dall'ORNI per la frequenza di 1800 Mhz è invece di 58 V/m in termini di intensità del campo elettrico (vedi allegato 2 ORNI cifra 11); tale valore, di gran lunga superiore (dieci volte circa) al valore limite dell'impianto, va osservato ovunque possano trattenersi delle persone (art. 13 cpv. 1 ORNI). A norma dell'art. 3 cpv. 3 ORNI sono considerati LAUS: i locali situati in edifici destinati regolarmente al soggiorno prolungato di persone (lett. a), i terreni da gioco per bambini, pubblici o privati, definiti come tali nella legislazione sulla pianificazione del territorio (lett. b), e le superfici di parcelle non occupate da costruzioni, per le quali sono ammesse le utilizzazioni giuste le lettere a e b. Per fondi edificati solo parzialmente, che presentano delle riserve edilizie, fa di principio stato l'utilizzazione esistente al momento del rilascio della licenza edilizia per l'impianto di telefonia mobile (cfr. STF 1C.469/2009 del 25 maggio 2010 con rinvii). Onde tener conto di eventuali, successive modifiche dell'assetto edilizio circostante è sufficiente subordinare la licenza ad una riserva di adattamento, rispettivamente di soppressione dell'impianto qualora non fosse possibile ridurre le immissioni riscontrabili nei nuovi edifici

al di sotto dei limiti fissati dall'ORNI (cfr. STF 1A. 108/2001 - 1.P.402/2001 del 2 settembre 2002 consid. 4; STA 52.2008.11 del 26 marzo 2008 consid. 2.2.2.). 8.2. In concreto, l'impianto in contestazione è costituito da tre antenne GSM 1800 Kathrein, che trasmettono nell'intervallo di frequenza di 1800 MHz. Soggiace dunque ad un valore limite dell'impianto (VLImp) di 6.0 V/m (allegato 1 ORNI cifra 64 lett. b). 8.2.1. Nell'ambito del precedente giudizio, tenuto conto della scheda dei dati sul sito dell'8 novembre 2005 allegata alla domanda originale, questo Tribunale ha anzitutto ritenuto che il VLImp fosse rispettato per i LAUS delle part. _____77, _____78, _____79, _____81, _____82, _____87 e _____90, edificate in tutto o in parte. Ha inoltre considerato che la condizione di adeguamento o di rimozione dell'impianto, apposta nella licenza attraverso l'avviso cantonale, nel caso in cui l'assetto edilizio di questi fondi si fosse modificato in futuro, rispondesse compiutamente alle esigenze poste dall'ORNI e precisate dalla giurisprudenza summenzionata. La Corte ha altresì reputato che l'uso del giardino annesso alla casa dei ricorrenti RI 1 e RI 2 RI 1 (mapp. _____87) da parte di bambini non permettesse di ravvisarvi un LAUS ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 lett. c ORNI, posto che il terreno in questione non è definito come terreno da gioco privato dalla legislazione sulla pianificazione del territorio. Ha poi ritenuto che, non essendo destinata regolarmente al soggiorno prolungato di persone, la chiesa di _____ (mapp. _____84) non fosse a ragione stata considerata un LAUS, configurando tutt'al più un luogo di soggiorno di breve durata (LSBD), per il quale valgono valori 10 volte superiori a quelli previsti per i LAUS. Infine, il Tribunale ha reputato che i valori prescritti dall'ORNI fossero ossequiati anche per rapporto alla riva del lago (part. _____89), sulla quale esisterebbe un parco giochi per bambini non censito come tale dalla pianificazione vigente e pertanto non configurabile come LAUS, dato che nel punto 1a, situato ai piedi dell'antenna e considerato come LSBD, è stato calcolato un valore di 5.85 V/m, nettamente inferiore al valore limite d'immissione. Malgrado ciò, il Tribunale ha considerato che, anche dal profilo delle RNI, s'imponesse di completare gli accertamenti, in quanto la scheda dei dati sul sito 8 novembre 2005 annessa agli atti non forniva indicazione sui valori previsti per le part. _____02 e _____80 (recte: _____80 e _____02, quest'ultima derivante dal frazionamento della part. _____81), mentre che la scheda dei dati sul sito 31 ottobre 2006, che, prodotta in un secondo tempo da CO 1, risultava valutare le RNI anche per questi fondi (cfr. avviso cantonale 24 agosto 2007, pag. 4), non figurava nell'incarto. 8.2.2. Le considerazioni sviluppate nel consid. 5.2. della precedente sentenza di questa Corte meritano di essere confermate. A maggior ragione che sia la scheda 31 ottobre 2006, nel frattempo acquisita agli atti, sia la nuova scheda 28 maggio 2013, allegata quale doc. 3 alla risposta 29 maggio 2013 della resistente, confermano il rispetto del VLImp prescritto per tutti i LAUS situati sui fondi limitrofi, inclusi i mapp. _____80 e _____02. Non portano ad altra conclusione le censure sollevate dai ricorrenti. Irricevibile è anzitutto l'affermazione secondo cui i calcoli (previsioni matematiche) presentati dall'istante in licenza sarebbero errati, tendenziosi e unilaterali. Le critiche non sono in effetti minimamente sostanziate. Non permettono in particolare di dubitare della correttezza dei calcoli effettuati dall'istante in licenza e verificati dalla SPAAS (cfr. avviso cantonale). Superflua anche qui, dunque, la richiesta di allestire una perizia. Priva di fondamento è poi l'asserzione, secondo cui per Villa _____ (mapp. _____84) il limite ammesso sarebbe di certo superato. In effetti, a prescindere dal fatto che anche questo edificio andrebbe verosimilmente considerato un LSBD piuttosto che un LAUS, nella misura in cui non sembra destinato regolarmente al

soggiorno prolungato di persone, sia la scheda 31 ottobre 2006, sia la scheda 28 maggio 2013, dimostrano il contrario (cfr. pag. 4, LAUS n. 2). Il valore limite dell'impianto risulta rispettato anche in corrispondenza del mapp. _____80 (cfr. scheda 31 ottobre 2006, pag. 4, LAUS n. 8), rispettivamente dell'abitazione nel frattempo edificata sullo stesso (cfr. 28 maggio 2013, pag. 16, LAUS n. 8). Stesso discorso vale per il mapp. _____02, tuttora ineditato (cfr. schede citate, pag. 4, LAUS n. 9). Da respingere sono pure le censure concernenti il parco giochi a lago ed il giardino al mapp. _____87, che non tengono conto dei requisiti di legge e delle motivazioni addotte al riguardo nel precedente giudizio. Non vi è comunque motivo di ritenere che in tali luoghi il valore limite dell'impianto non sia ossequiato, posto che lo è ad una distanza inferiore (cfr. schede citate, pag. 4, LSBD n. 01a; avviso cantonale 13 agosto 2009, pag. 5).

8.3. Anche in questa sede devono essere disattese le contestazioni dei ricorrenti riguardanti il cumulo delle RNI dell'impianto in oggetto con quelle di altri non meglio precisati impianti. Nella misura in cui si riferissero alle RNI della linea di alimentazione della ferrovia, qualsiasi cumulo con quelle prodotte dall'antenna è escluso. Come indicato nel consid. 5.3. del precedente giudizio, provenendo da impianti appartenenti a due diverse categorie di frequenza, le RNI della linea elettrica della ferrovia non vanno difatti sommate a quelle dell'antenna per la telefonia mobile (STA 52.2008.10 del 22 febbraio 2008 consid. 4). In quanto concernessero invece eventuali altre antenne, occorre considerare che le RNI di altri impianti vanno prese in considerazione soltanto se si tratta di antenne di trasmissione che a) sono impiegate per reti a struttura cellulare destinate alla telefonia mobile (attualmente le reti GSM, GSM-Rail, UMTS, Tetrapol e TETRA) e per collegamenti telefonici senza filo (cfr. allegato 1 n. 61 dell'ORNI), ad esclusione in particolare delle antenne destinate agli altri servizi radio (quali ad es. radiodiffusione, Telepage, radiocomunicazione a scopo professionale, radio amatoriale), che costituiscono una categoria d'impianto a sé stante (cfr. allegato 1 n. 7 dell'ORNI), e delle antenne di trasmissione per ponte radio (cfr. allegato 1 n. 61 lett. a dell'ORNI), e b) sono montate sullo stesso traliccio o tetto (cfr. allegato 1 n. 62 cpv. 1 dell'ORNI), oppure sono situate in uno spazio ristretto rispetto all'impianto in questione, ovvero all'interno del perimetro calcolato in funzione della potenza delle nuove antenne (cfr. allegato 1 n. 62 cpv. 2 dell'ORNI; cfr. pure UFAPP, Stazioni di base di telefonia mobile e WLL, Raccomandazioni sull'esecuzione dell'ORNI, Berna 2002, pag. 12 segg.). Ora, in concreto, né dalla scheda 31 ottobre 2006, né da quella datata 28 maggio 2013, emerge che all'interno del perimetro dell'impianto in discussione ($r = 106$ m; cfr. scheda 28 maggio 2013, pag. 7) vi sia un'antenna ai sensi del n. 61 dell'allegato 1 dell'ORNI. Non porta ad altra conclusione la fotografia prodotta in questa sede dagli insorgenti, la quale non dimostra l'esistenza di un'altra antenna ai sensi del n. 61 dell'allegato 1 dell'ORNI, peraltro non rilevabile dal catasto delle antenne di telefonia mobile consultabile sul sito www.oasi.ti.ch/web/catasti/rni, né che la stessa si trovi all'interno del perimetro dell'impianto contestato. Non sussistono dunque i presupposti per imporre una valutazione combinata.

8.4. Da respingere è infine pure la censura riferita all'art. 5 cpv. 2 RORNI, peraltro già disattesa nel precedente giudizio (consid. 5.4.) di questa Corte, secondo cui la posa degli impianti sarebbe per quanto possibile da evitare in zone a carattere prevalentemente residenziale o in prossimità di luoghi ove soggiornano persone particolarmente sensibili e sarebbe soggetta ad un obbligo di coordinamento e di condivisione con gli altri operatori. La norma ha infatti valore di semplice raccomandazione. Non esplica effetti vincolanti. Non fonda obblighi specifici. Lo escludono il principio della prevalenza del diritto federale su quello cantonale (art. 49 Cost.

fed.) ed il carattere esaustivo della legislazione federale in materia di protezione dalle RNI (cfr. STF 1P.562/2001 del 13 giugno 2002 pubbl. in RDAT II-2002 n. 56 consid. 6.6 e 6.7; STA 52.2009.182-197 del 9 marzo 2010, consid. 4.1 con rinvii). 8.5. In questa sede la resistente ha prodotto una nuova scheda dei dati sul sito datata 28 maggio 2013. Rispetto a quelle precedenti dell'8 novembre 2005 e del 31 ottobre 2006 è diminuita la potenza di emissione del settore 1, rispettivamente la potenza di emissione cumulata in un settore (cfr. pag. 7). In applicazione del principio di prevenzione si giustifica dunque, come peraltro richiesto dalla stessa resistente, di subordinare la licenza edilizia alla condizione che l'impianto in questione venga esercitato conformemente alla nuova scheda (cfr. risposta 29 maggio 2013, pag. 12 pto. 25). 9. 9.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto. La licenza edilizia è confermata all'ulteriore condizione che l'impianto in questione venga esercitato conformemente alla scheda dei dati sul sito datata 28 maggio 2013.

E. 5

RI

E. 6

RI

E. 7

RI

E. 8

RI

E. 9

RI

E. 9.00

m) è stata confermata dalla Sezione forestale in sede di nuovo avviso cantonale (cfr. pag. 5). In questa sede, non vi è motivo di discostarsi da questo duplice accertamento, a maggior ragione che i ricorrenti non spiegano perché la distanza sarebbe invece di soli 5.90 m, né rendono verosimile in alcun modo la loro tesi. In tali circostanze, è superflua la richiesta di effettuare un sopralluogo, rispettivamente di allestire una perizia. Ferme queste premesse, immune da critiche è la decisione di concedere eccezionalmente una deroga alla distanza minima di 10.00 dal bosco, tenuto conto della particolare situazione del caso concreto. In effetti, oggetto della deroga, peraltro limitata nella sua estensione (ca. 1.00 m), è un impianto di ridotte dimensioni, che verrebbe montato su un traliccio già esistente della rete di alimentazione della ferrovia. Dal profilo della distanza dal bosco, l'intervento è quindi sostanzialmente irrilevante. Non crea alcun ulteriore pregiudizio. Rispetto all'infrastruttura esistente non comporta nemmeno una particolare compromissione delle funzioni protette del bosco. Tenuto conto degli scopi pubblici perseguiti dalla legge federale sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997 (LTC; RS 784.19), che tende a garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili nonché a rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione (art. 1 LTC; cfr. DTF 133 II 353 consid.

E. 9.2

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in solido, data la loro preponderante soccombenza (art. 28 LPamm). Essi rifonderanno inoltre alla resistente, assistita da un patrocinatore legale, adeguate ripetibili per questa sede (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 12 marzo 2013 del Consiglio di Stato (n. 1332) è riformato nel senso che la licenza edilizia 16 settembre 2009 è confermata all'ulteriore condizione che l'impianto in questione venga esercitato conformemente alla scheda dei dati sul sito datata 28 maggio 2013. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'500.- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. Questi ultimi verseranno inoltre complessivi fr. 1'750.- alla resistente a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente La segretaria

E. 10

RI

E. 11

RI

E. 12

RI

E. 13

RI

E. 14

contro

la decisione 12 marzo 2013 del Consiglio di Stato (n. 1332) che respinge il ricorso presentato dagli insorgenti avverso la decisione 16 settembre 2009 con cui il municipio di Minusio ha rilasciato alla T_____ SA la licenza edilizia per la posa di un impianto per la telefonia mobile al mapp. 14_____ di quel comune;

Per questi motivi,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.